



Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie» è sostituito con «Conferenza delle rettrici e dei rettori delle scuole universitarie svizzere».

Art. 25a Cicli di studio bachelor delle scuole universitarie professionali con pratica integrata

¹ Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio bachelor con pratica integrata nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica. La durata degli studi è prolungata di un anno, che corrisponde alla durata dell'esperienza lavorativa di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b.

² Possono ammettere senza esame le seguenti persone:

- a. i titolari di una maturità professionale federale che non dispongono di una formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio;
- b. i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale.

RS

¹ FF ...

² RS **414.20**

³ Il Consiglio delle scuole universitarie determina i cicli di studio bachelor con pratica integrata e fissa le altre condizioni per l'ammissione, la struttura degli studi e la valutazione periodica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.